



Novi Ligure, 31 gennaio 2024

Circolare nr 1 – 2024

Alle società affiliate

Ai team concorrenti

Agli impianti sportivi interessati dalle attività MOTORNEXT.IT

PREMESSA

Con la presente si intende far chiarezza su normative, decreti e disposizioni previste dallo Stato Italiano, Codice Civile, Codice della Strada, CONI e Ministero Sport e Salute, in merito allo svolgimento di attività sportive da parte di società e associazioni affiliati a Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva.

Capitolo 1 – certificato medico sportivo, quando serve

Il certificato medico sportivo è il documento essenziale per procedere con il tesseramento dell'atleta, è di proprietà della società sportiva che lo dovrà custodire per eventuali accertamenti delle autorità. È stato introdotto dal

[Decreto del Ministero della Sanità 18 febbraio 1982 - Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica - \(Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1982, n. 63\) \(link collegato\)](#)

che regola le modalità di accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica e rinvia a specifiche tabelle le fasce di età ed i controlli medici previsti, a cui deve essere sottoposto l'atleta.

Successivamente viene introdotta anche la regolamentazione della certificazione per le attività non agonistiche, dal

[Decreto del Ministero della Sanità del 28 febbraio 1983 – norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica \(G.U. 15.3.1983, nr 72\) \(link collegato\)](#)

In tempi più recenti sono state introdotte significative modifiche soprattutto in conseguenza dell'emissione del Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. Decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché del successivo Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Per tanto oggi sono previsti i seguenti certificati medici sportivi a seconda delle attività praticate:



IL CERTIFICATO AGONISTICO

Il predetto decreto demanda alle federazioni sportive nazionali ed agli enti sportivi riconosciuti dal CONI (discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva) il compito di qualificare come agonistiche le singole e specifiche attività sportive. Pertanto sono obbligati a richiedere il certificato medico agonistico tutti coloro che, in quanto tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva, praticano un'attività sportiva che i suddetti enti qualificano come agonistica.

Il certificato medico agonistico può essere rilasciato unicamente dai medici specializzati in medicina dello sport.

La visita medica, finalizzata ad ottenere la certificazione, si svolge secondo un protocollo nazionale definito dal citato decreto e che varia a seconda delle diverse discipline sportive. La periodicità della visita di controllo solitamente è annuale, salvo alcuni sport per i quali è biennale (ad esempio golf, tiro con l'arco).

Ai soggetti ritenuti idonei viene rilasciato il certificato di idoneità, il quale deve essere conservato presso la società sportiva, cui il soggetto stesso appartiene e costituisce condizione indispensabile per la partecipazione ad attività sportive agonistiche.

CERTIFICATO NON AGONISTICO

La certificazione medica per la pratica dell'attività sportiva non agonistica era regolata dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 febbraio 1983, oggi abrogato dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013.

Il contenuto del suddetto Decreto è poi stato integrato dalle Linee-Guida, emanate dal Ministro della Salute con Decreto dell'8 agosto 2014, nonché dalle successive circolari ministeriali (Nota Esplicativa del 17 giugno 2015 e nota integrativa del 28 ottobre 2015).

Il Decreto ministeriale del 24 aprile 2013 e le linee guida del Ministro della Salute hanno definito attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti (i quali hanno quindi l'obbligo di sottoporsi a visita medica):

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.



Inoltre occorre aggiungere che la Circolare ministeriale del 17 giugno 2015, con riferimento alla definizione di attività sportiva non agonistica di cui al precedente punto b), ha chiarito che:

- 1) per "coloro" si intendono le persone fisiche tesserate;
- 2) la definizione riguarda esclusivamente i tesserati in Italia (la stessa non è pertanto rivolta agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attività non agonistiche che si svolgono in Italia).

CONCLUSIONI SUL CERTIFICATO MEDICO RIFERITO ALLE ATTIVITA' MOTORISTICHE

È evidente l'obbligatorietà delle certificazioni mediche per svolgere praticamente tutti gli sport, in particolar modo quelli motoristici che richiedono uno stato fisico e psicologico ottimale in quanto considerati ad alto rischio ed impegno psico-fisico. Sono altresì escluse da quest'obbligo le attività non sportive come quelle svolte tramite noleggio occasionale dei mezzi che non prevedono competizioni, o quelle di formazione ed avviamento alla guida del mezzo, svolte con finalità di introduzione alla attività sportiva motoristica.

Capitolo 2 – utilità della licenza motoristica

Con delibera n° 1525 del 28 ottobre 2014, il CONI chiarisce che le ATTIVITA' degli Enti di Promozione Sportiva sono classificate come:

- a) Motorio – Sportive
 1. A carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive.
 2. Attività ludico – motorie e di avviamento alla pratica sportiva.
 3. Attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio profilo istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità.

Oltre a quanto sopra, la predetta Circolare ministeriale ha stabilito che, nell'ambito dell'attività non agonistica, il CONI provvederà (inizialmente entro il termine del 31 ottobre 2015, poi prorogato, dalla Nota integrativa del 28 ottobre 2015, al 31 maggio 2016) sentito il Ministero della salute, ad impartire idonee indicazioni alle federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, affinché distinguano, nell'ambito di tali attività:

- a) i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate (obbligati alla certificazione sanitaria);
- b) i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
- c) i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.

Le attività sportive tradizionali di squadra (a solo titolo esemplificativo: calcio – pallavolo – rugby – ecc...), prevedono che l'identificazione del profilo sportivo dell'atleta venga effettuato tramite



l'assegnazione alla squadra, e di conseguenza l'iscrizione a specifici trofei e/o campionati, prevedendo l'allenamento prevalentemente in sede sociale ed in presenza di allenatori e altro personale in grado di riconoscere il profilo sportivo dell'atleta.

CONCLUSIONI SULL'UTILITA' DELLA LICENZA MOTORISTICA

L'attività motoristica è prevalentemente individuale e sia allenamenti che competizioni vengono effettuati in impianti e da organizzatori sempre diversi e non interconnessi tra loro se non per l'affiliazione allo stesso ente o federazione. Vi è, per tanto, la necessità di rispettare quanto previsto dal CONI e dal Ministero Sport e Salute nel rendere riconoscibile il profilo sportivo del tesserato, certificandone le caratteristiche e l'idoneità. Per questo, seguendo quanto previsto dalla Federazione di riferimento, la Licenza nelle sue varie forme, è lo strumento indispensabile per garantire il corretto inquadramento di ogni tesserato atleta. La sola tessera generica non può essere sufficiente a garantire che chi partecipa a sessioni di allenamento o competitive abbia realmente le idoneità previste dalla legge.

Capitolo 3 – Assicurazione RCT Gara

Art. 124.

(Gare e competizioni sportive)

1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore. (1)
2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184; tale disposizione si applica a decorrere dal 23 dicembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 184/2023.

CONCLUSIONI SULLA ASSICURAZIONE RCT GARA

In questo caso la legge è chiara. È pur vero che tutte le società hanno nell'affiliazione stessa la Assicurazione RCT, ma questa si riferisce alle attività della singola società e non si estende ai danni innescati da tesserati di altre società. Pertanto, quando una società, nella persona del proprio Legale Rappresentante, organizza un evento competitivo, si fa carico della responsabilità civile e penale di tutti i partecipanti, in riferimento ad eventuali danni procurati a terzi. Per questo la legge sopra, prevede l'obbligatorietà della stipula di una specifica assicurazione riferita all'evento. Come effettivamente richiesto da molti comuni italiani in fase di emissione dei permessi necessari allo svolgimento dell'evento.

Valenza Yves
Responsabile Motorismo Nazionale